

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.5.2024, osserva quanto segue.

Roncacé Franco propone opposizione contro l'esecuzione immobiliare intrapresa nei confronti della terza proprietaria Roncacé Giorgia.

Con l'opposizione, vengono spiegati i seguenti motivi:

- 1) carenza di legittimazione sostanziale e processuale della POP NPLs 2020 s.r.l.;
- 2) carenza di legittimazione attiva della mandataria Special Gardant spa;
- 3) improcedibilità dell'azione esecutiva intrapresa dalla POP NPLs 2020 in considerazione della omessa trascrizione del pignoramento nei confronti del coniuge del debitore Franco Roncacé, dovendo ritenersi il bene pignorato attratto alla comunione legale;
- 4) improcedibilità dell'esecuzione in conseguenza dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. svolta dal debitore con riguardo alla nullità delle clausole abusive della fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
- 5) illegittimità dell'esecuzione in conseguenza dell'errata imputazione degli interessi compensativi determinati nella misura contrattuale anziché secondo l'accordo transattivo intercorso tra le parti tra il 3 maggio 2020 ed il 18 ottobre 2022;
- 6) istanza di riduzione dei mezzi di espropriazione, in considerazione della pluralità di azioni esecutive avviate dal creditore per la riscossione del medesimo credito;

Si è costituita parte opposta, instando per il rigetto dell'istanza di sospensione.

Quanto alla legittimazione attiva della cessionaria, si ritiene che il complesso della documentazione dalla medesima prodotta in atti, corroborato dalla dichiarazione della stessa cedente confermativa della avvenuta cessione delle posizioni creditorie oggetto di pignoramento (vedasi doc. 3 di parte opposta), sia sufficiente a far ritenere superato il motivo di opposizione.

Quanto alla carenza di legittimazione attiva in capo allo Special Servicer, Special Gardant S.p.a., deve osservarsi come parte opposta abbia dato atto della intervenuta sostituzione dell'originario Master Servicer, Credito Fondiario, da parte di società del gruppo Gardant: in particolare, lo stesso ha prodotto procura speciale conferita a Master Gardant, società iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, la quale veniva incaricata di svolgere le funzioni di Master Servicer, dovendo allora ritenersi che Special Gardant, che agisce nel presente giudizio in qualità di mandataria di NPLS 2020 S.r.l., operi in qualità di sub-servicer e, dunque, non necessiti della iscrizione nel predetto elenco degli intermediari finanziari.

Venendo al vizio consistente nella omessa trascrizione del pignoramento nei confronti del coniuge di Franco Roncacé e nella non corretta individuazione del bene oggetto di pignoramento, deve darsi atto che nel presente caso viene in rilievo un bene, originariamente attratto alla comunione legale dei coniugi Roncacé/Isgrò, che veniva donato, in data 4.1.2016, alla sig.ra Roncacé Giorgia.

Tale atto veniva poi revocato, con sentenza n. 413/2022 del Tribunale di Roma, limitatamente alla quota ceduta da Roncacé Franco.

Ebbene, se è vero che anche a seguito di tale sentenza revocatoria (ormai passata in giudicato) permane l'efficacia del trasferimento del bene in favore di Roncacé Giorgia, è altresì vero che tale trasferimento risulta inopponibile alla creditrice Pop NPLS 2020 S.r.l., limitatamente alla quota riconducibile a Franco Roncacé.

Ciò posto, pur tenendo conto della peculiarità della comunione legale dei coniugi - la quale si atteggia in modo diverso dalla comunione ordinaria, con l'effetto che non sono ravvisabili quote ideali del bene in capo a ciascun coniuge - si ritiene che il pignoramento possa considerarsi correttamente eseguito: deve infatti darsi atto che il bene è stato trasferito nella sua interezza a Giorgia Roncacè, mediante il predetto atto di donazione, non essendo quindi lo stesso ulteriormente attratto alla comunione legale, solo ponendosi una questione di inopponibilità di tale atto di donazione al creditore procedente, limitatamente alla quota riconducibile a Franco Roncacè. Se è vero, poi, che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, in caso di beni attratti alla comunione legale viene in rilievo una comunione senza quote, è altresì innegabile che la sentenza n. 413/2022 abbia limitato i propri effetti revocatori alla "quota" trasferita da Roncacè Franco alla figlia, escludendo la restante "quota", dovendo allora ritenersi che possa ritenersi correttamente effettuato il pignoramento sulla quota pari a $\frac{1}{2}$ del diritto di proprietà sul bene oggetto di esecuzione.

Quanto al motivo concernente la sussistenza dei presupposti per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo posto a base dell'esecuzione, è sufficiente rinviare ai provvedimenti già assunti in corso di procedura, mediante i quali si dava conto della possibilità per parte debitrice di proporre tale opposizione dinanzi al giudice funzionalmente competente, essendo estranea una tale opposizione alla presente sede esecutiva.

Quanto, poi, al motivo di opposizione concernente la errata imputazione degli interessi compensativi, deve osservarsi come tale doglianza al più possa incidere sulla quantificazione del credito e non, dunque, sulla sussistenza dei presupposti per dare seguito all'esecuzione.

Quanto alla richiesta di riduzione dei mezzi di espropriazione, deve osservarsi come, venendo in rilievo la contemporanea pendenza di procedure nei confronti di altro debitore (la GEIM S.r.l.), sia pure sulla base del medesimo titolo, non pare poter trovare applicazione la previsione di cui all'art. 483 c.p.c., dovendo comunque riservarsi ogni ulteriore valutazione sul punto una volta acquisito l'esito della procedura esecutiva immobiliare in atto nei confronti della GEIM.

Tenuto conto delle questioni sottoposte all'esame del giudicante, caratterizzate da profili interpretativi di non agevole soluzione e non privi di elementi di novità, si ritiene giustificata la compensazione delle spese della presente fase.

Quanto al prosieguo della procedura, deve provvedersi alla fissazione di udienza ai sensi dell'art. 569 c.p.c.

P.Q.M.

Respinge l'istanza di sospensione, assegnando termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'eventuale inizio del giudizio di merito.

Provvede sul prosieguo come da separato provvedimento.

Si comunichi.

Roma, 8.11.2024.

Il G.E.